

COPIA



## COMUNE DI TENNO

PROVINCIA DI TRENTO

### Verbale di deliberazione n. 33 del Consiglio comunale

OGGETTO: **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E SUL DIRITTO DI ACCESSO DOCUMENTALE, CIVICO SEMPLICE E CIVICO GENERALIZZATO.**

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, addì **VENTI** del mese di **DICEMBRE** alle ore **20:00** nella sala consiliare, a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio comunale

| <b>Cognome e Nome</b> | <b>Qualifica</b> | <b>Presente/Assente</b> |
|-----------------------|------------------|-------------------------|
| BAGOZZI ILARIA        | Consigliere      | Presente                |
| BELLOTTI VALENTINA    | Consigliere      | Presente                |
| BERTI ALESSANDRO      | Consigliere      | Presente                |
| BONORA STEFANO        | Consigliere      | Presente                |
| COBBE ANDREA          | Consigliere      | Presente                |
| MAFFEI CLAUDIO        | Consigliere      | Presente                |
| MAROCCHI GIULIANO     | Consigliere      | Presente                |
| MAROCCHI UGO          | Consigliere      | Presente                |
| PASINI EVELINA        | Consigliere      | Presente                |
| PATUZZI TIZIANO       | Consigliere      | Assente                 |
| SIGNORETTI CRISTIAN   | Consigliere      | Presente                |
| STANGA NICOLA         | Consigliere      | Presente                |
| TOGNONI GIANCARLA     | Consigliere      | Presente                |
| BENINI GABRIELLA      | Consigliere      | Presente                |

Assiste il Vicesegretario comunale **dott.ssa Marilena Boschetti**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Vicesindaco Signor **Giuliano Marocchi**, il quale svolge le funzioni del Sindaco, ai sensi dell'art. 59, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

## **OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E SUL DIRITTO DI ACCESSO DOCUMENTALE, CIVICO SEMPLICE E CIVICO GENERALIZZATO.**

Relazione l'Assessore Tognoni Giancarla

Il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 (*c.d. decreto trasparenza*), all'art. 5, comma 1, ha introdotto nell'ordinamento italiano l'istituto dell'accesso civico, inteso come il diritto di chiunque di accedere ai documenti, ai dati ed alle informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria sui siti istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni.

Con la c.d. Legge Madia, di riforma della pubblica amministrazione (Legge delega n. 124/2015 e relativi decreti legislativi attuativi), sono stati introdotti significativi elementi di novità in materia di procedimento amministrativo, di trasparenza e di accesso civico, introducendo le due varianti di accesso civico semplice e accesso civico generalizzato.

In base al combinato disposto degli artt. 5, comma 2 e 5 bis del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 (di attuazione Legge n. 124/2015), è stato introdotto l'istituto dell'accesso *c.d. "generalizzato"* che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le Pubbliche Amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare.

L'introduzione nell'ordinamento italiano degli istituti *dell'accesso civico* e *dell'accesso generalizzato* non ha inciso sulla permanenza in vigore dell'istituto *dell'accesso ai documenti amministrativi*, disciplinato, in ambito nazionale e locale, rispettivamente dalla L. n. 241/1990 e dalla L.P. n. 23/1992. Sussistono pertanto nell'ordinamento giuridico vigente tre tipologie di accesso:

- *accesso civico semplice* (art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013) che si riferisce a documenti, informazioni e dati oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla omessa pubblicazione degli stessi, sovrapponendo al dovere di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni il diritto del privato di accedere a documenti, informazioni e dati interessati dall'inadempienza;
- *accesso civico generalizzato* (art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013) che ha come finalità quella di *"favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico"*. Tale finalità comporta che *"chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione"*;
- *accesso documentale* (artt. 22 e seg. della L. n. 241/1990), che ha come finalità quella di mettere i soggetti interessati nella condizione di esercitare al meglio le facoltà – partecipative e/o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Nella relativa istanza quindi il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un *"interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso"*. In funzione di tale interesse l'istanza di accesso documentale deve essere opportunamente motivata.

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con deliberazione n. 1309/2016 ha fornito alle Pubbliche Amministrazioni indicazioni operative per l'attuazione della normativa in materia di accesso civico generalizzato, suggerendo tra l'altro *"ai soggetti tenuti all'applicazione del decreto trasparenza l'adozione, anche nella forma di un regolamento interno, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso"*, prevedendo una sezione dedicata all'accesso documentale, una seconda sezione dedicata alla disciplina dell'accesso civico e una terza sezione dedicata alla disciplina dell'accesso generalizzato (par. 3.1 deliberazione n. 1309/2016).

Si propone quindi l'adozione di un *Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato*, che declini nella specifica realtà organizzativa del Comune i principi dell'attività amministrativa definiti dalla legge nazionale e provinciale sul procedimento amministrativo e che dia compiuta disciplina all'istituto dell'accesso nelle sue tre tipologie.

Esaminato lo schema di regolamento (composto da n. 27 articoli) proposto dal Consorzio dei Comuni trentini (pervenuto in data 7.12.2017, prot. n. 6667) con il quale vengono disciplinati gli aspetti attinenti alla materia. Considerato che il Comune di Riva del Garda con nota in data 31.12.2018, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della convenzione per la gestione associata, ha a sua volta trasmesso lo schema di regolamento sul procedimento e accesso, il quale non si discosta sensibilmente dallo schema di regolamento proposto dal Consorzio dei comuni.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione.

Visto il testo del Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso, redatto sulla base degli schemi sopra richiamati.

Vista la L.P. n. 8 del 15.03.2018 che ha modificato la normativa e sull'attività amministrativa (L.P. n. 23/1992) prevedendo l'adozione da parte degli enti locali di un regolamento che individui le norme di carattere organizzative attuative della legge provinciale sul procedimento.

Visto l'art. 13 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, che in materia di procedimento amministrato e di diritto di accesso ai documenti amministrativi rinvia alla disciplina provinciale, mentre in materia di accesso e trasparenza rinvia alla L.R. 10/2014 e successive modificazioni.

Vista la L.R. n. 10/2014, come modificata dalla L.R. n. 16/2016, che limita per gli enti ad ordinamento regionale, l'accesso civico generalizzato ai soli documenti amministrativi e non anche ai dati detenuti dall'amministrazione (art. 1, co. lett. OA).

Atteso che l'adozione dei regolamenti rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, co. 2, lett. a) della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Dato atto che ai sensi dell'art. 6, co. 5, della L.R. 2/2018 il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

Preso atto del parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 185, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, allegato alla presente deliberazione, dando atto che non si ravvisano aspetti di natura contabile.

Con votazione espressa per alzata di mano e con voti favorevoli n. **13**, contrari 0, astenuti 0, su n. 13 Consiglieri presenti e votanti.

## DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il *Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato*, formato da 27 articoli e che si allega sub A) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 6, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione;
3. di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
4. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione da parte di ogni cittadino e durante il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi vi abbia interesse.

---

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to Giuliano Marocchi

Il Vicesegretario comunale  
F.to dott.ssa Marilena Boschetti

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 183 Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige,  
approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per 10 giorni consecutivi  
dal 04.01.2019 al 14.01.2019

Il Vicesegretario comunale  
dott.ssa Marilena Boschetti

---

**ESECUTIVITA'**

- deliberazione divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
- deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Il Vicesegretario comunale  
dott.ssa Marilena Boschetti

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Il Vicesegretario comunale  
dott.ssa Marilena Boschetti

---